



Provincia di Lecco

Prot. Generale

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

TIT.9 cl.11

n. 33112 del 21 LUG. 2008

n. 342 del 14 LUG. 2008

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Rinnovo del provvedimento dirigenziale del 08.08.2003 n. 622 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e contestuale variante per l'introduzione delle operazioni di recupero (R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, l'aumento di potenzialità dell'impianto ed altre varianti gestionali. Adeguamento al D.lgs 25 luglio 2005 n. 151 "Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Art 210 D.Lgs 152/2006 e s. m. e i.

Ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Calco (LC), via Calendoni.

## IL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA CACCIA E PESCA

### VISTI:

- l'art 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006;
- l'art 20 del D.lgs 151/2005;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

**VISTA** l'autorizzazione n. 622 del 08.08.2003 "Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Calco (LC), via Calendoni, ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni".

**VISTO** il Provvedimento dirigenziale n. 768 del 24.11.2004 di autorizzazione a variante non sostanziale;

**VISTA** che in data 11.11.2005 prot. n. 40673 la ditta ha inoltrato domanda di adeguamento al D.lgs 151/2005 del provvedimento dirigenziale del 08.08.2003 n. 622, ai sensi art 208 del D.lgs 152/06, per l'impianto di Calco (Lc), via Calendoni;

**CONSIDERATA** la sentenza del 25.05.04 n. 5715/04 del Consiglio di Stato, sez. IV, che ha deciso sulla previetà della VIA in caso di semplice rinnovo di autorizzazione chiarendo che, indipendentemente dal fatto che l'autorizzazione presupponga nuove condizioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata qualora l'impianto non sia mai stato sottoposto a VIA;

**PRESO ATTO** che la Conferenza dei servizi tenutasi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in data 13.11.2006, ha espresso parere sospensivo in attesa di formale istanza di variante del Provvedimento dirigenziale n. 622 del 08.08.2003, in modo che l'autorizzazione comprenda le operazioni di recupero (R13, R3, R4,...) e smaltimento (D13, D14) e in attesa della conseguente richiesta da parte della ditta di parere regionale VIA;

**VISTO** che in data 12.02.2007 la ditta ha presentato alla struttura VIA regionale lo studio di valutazione di impatto ambientale, successivamente integrato;

**CONSIDERATO** che in data 26.06.2007 è stato effettuato il sopralluogo istruttorio, presso l'impianto di Calco, del gruppo di lavoro regionale istituito per l'esame dello studio di impatto ambientale;

**VISTA** l'istanza agli atti provinciali del 19.02.08 prot. n. 7903, presentata dalla ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC), via Statale n. 59, impianto di Calco (LC), via Calendoni, tendente ad ottenere il rinnovo dell'impianto, e contestuale variante per: l'introduzione delle operazioni di recupero (R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, l'aumento di potenzialità dell'impianto da 10.000 a 13.000 ton/a, l'inserimento dei nuovi codici CER 07.05.14 (farmaci scaduti) e CER 20.01.27 (vernici) da sottoporre alle operazioni R13, D13, D14, D15, la riorganizzazione delle aree con aumento della capacità di stoccaggio e realizzazione di nuova tettoia, l'introduzione delle operazioni R13 e D15 per i rifiuti in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di smontaggio RAEE;

**PRESO ATTO** che la Conferenza dei servizi tenutasi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 in data 09 aprile 2008, ha espresso parere sospensivo al rilascio dell'autorizzazione, subordinato alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta da ARPA e Provincia di Lecco;

**VISTA** la documentazione integrativa richiesta, inoltrata dalla ditta entro i 30 giorni prescritti dalla Conferenza dei servizi, del 09.05.2008 prot. n. 21207 e considerata congrua dalla Provincia di Lecco;

**CONSIDERATA** la nota di ARPA di Lecco, inerente la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta, in cui esprime il seguente parere:

- per la formalizzazione delle operazioni di recupero già effettuate R3, R4 ed R5 si esprime parere favorevole;
- relativamente all'inserimento delle operazioni D13, D14 ed R14 si esprime parere favorevole per le operazioni di cernita e raggruppamento indicate D13 e D14; l'operazione R14 nel frattempo è stata eliminata dalla normativa; le relative operazioni di messa in riserva richieste diventano R13 ed anche per queste si esprime parere favorevole;
- per quanto attinente il richiesto incremento della potenzialità da 10.000 a 13.000 t/anno, si ritiene che possa essere considerato una variante da subordinare all'ottenimento del VIA;
- per l'inserimento di nuovi codici CER e indicazioni relative ai codici CER dei rifiuti in uscita, si esprime parere favorevole per l'inserimento dei codici CER 07.05.14 (farmaci scaduti) e 20.01.27 (vernici) da sottoporre alle operazioni R13, D13, D14 e D15; parere favorevole anche per le operazioni R13 e D15 per i rifiuti in uscita dall'impianto; si ricordano le osservazioni precedenti inerenti la classificazione del vetro di cui al punto 7 della precedente nota di questa Agenzia prot. 155124 del 13.11.2006;
- relativamente alla riorganizzazione delle aree con aumento delle capacità di stoccaggio e realizzazione di nuova tettoia di copertura dell'area esterna di deposito cassoni, si esprime parere favorevole per la realizzazione delle aree A5, C6 e D1; per l'area A1 viene richiesto di stoccare sotto tettoia i RAEE in cassoni; il parere favorevole è subordinato alla prescrizione che le modalità di stoccaggio e di movimentazione siano tali da non danneggiare i RAEE; si esprime parere negativo invece per lo stoccaggio di big-bags e balle di plastica, carta e vetro nella zona D10, allo scoperto, senza protezione dagli agenti atmosferici;
- per la realizzazione degli stoccaggi di rifiuti all'esterno si dovrà provvedere ad idonee opere di mascheramento perimetrale, ora non presenti;
- relativamente alla conclusione dell'iter autorizzativo relativo all'adeguamento dell'impianto al D. Lgs. 151/05, permangono parzialmente irrisolte le problematiche

evidenziate da questa Agenzia con il precedente parere prot. N. 155124/3.6.8 del 13 Novembre 2006; si esprime quindi parere negativo all'inserimento delle operazioni R3, R4 ed R5 per il trattamento di frigoriferi, congelatori ed altre apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono, limitando l'autorizzazione alla sola messa in riserva R13;

- A seguito di quanto sopra riportato si esprime **PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE**, come risultante dalle osservazioni soprastanti, alle richieste inoltrate, subordinato alla presentazione di elaborati tecnici aggiornati a quanto contenuto nel presente parere

**RICHIAMATA** la DGR 19.11.2004 n. 7/19461 "nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico di soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22. Revoca parziale delle ddggr nn. 45274/99, 48055/99 e 5964/01;

**CONSIDERATO** che la ditta ha ottenuto la certificazione EMAS secondo il regolamento comunitario 761/2001, con certificato N. registrazione I – 000460 del 16 marzo 2006, valido fino al 12.01.2008, e l'Attestato di Conformità, valido fino al 12.01.2011, subordinato all'esito soddisfacente delle attività di verifica annuale, che dovrà essere comunicato agli Enti competenti, per cui gli importi in materia di garanzie finanziarie, secondo quanto prescritto dalla DGR 19.11.2004 n. 7/19461, sono ridotti del 50%. In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale, dall'ente che ha rilasciato la certificazione, pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dall'ufficio Rifiuti Industriali, che in proposito precisa che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione e che l'ammontare totale della fideiussione è variato, ed è stato determinato in 37.912,44 euro, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 735 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a euro 6.490,78
- messa in riserva (R13) di 459 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a euro 8.107,08;
- deposito preliminare (D15) di 48 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a euro 4.238,88;
- deposito preliminare (D15) di 48 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a euro 8.478,00;
- potenzialità totale dell'impianto di 10.000 t/anno, pari a euro 10.597,69;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

**RITENUTO** di procedere al rilascio dell'autorizzazione e approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto attribuendo al presente atto gli effetti del 6° comma dell' art. 208 del DLgs 152/2006;

## **DETERMINA**

1. di rilasciare, per quanto sopra specificato, alla ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Calco (LC), via Calendoni il rinnovo all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con l'adeguamento al D.lgs 25 luglio 2005 n. 151 "Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", e contestualmente di autorizzare le seguenti varianti:

- introduzione delle operazioni di recupero (R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- realizzazione nuova tettoia di copertura dell'area esterna di deposito in cassoni, sul confine Ovest dell'insediamento, in carpenteria metallica;
- ridefinizione delle aree di stoccaggio all'interno del capannone e aggiunta di nuove aree di stoccaggio all'esterno, in parte sotto la tettoia di nuova realizzazione, denominate A1, A5, C6 e D1, come da planimetria allegata;
- aggiunta nuovi codici CER: codice CER 07.05.14 *rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07.05.14*, e codice CER 20.01.27\* *vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti*

sostanze pericolose, su cui svolgere operazioni R13, D13, D14, D15;

- introduzione operazioni R13 e D15 per i rifiuti in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di smontaggio RAEE;

alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di non rilasciare, per quanto sopra specificato, alla ditta Il Trasporto S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale n. 59, impianto in Calco (LC) via Calendoni, l'autorizzazione a:

- incrementare la potenzialità complessiva dell'impianto da 10.000 a 13.000 ton/a, in quanto subordinato all'ottenimento del VIA regionale;
- stoccare big-bags e balle di plastica, carta e vetro nella zona D10, allo scoperto, senza protezione dagli agenti atmosferici;
- effettuare le operazioni di trattamento R3, R4 ed R5 su frigoriferi, congelatori ed altre apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono, per queste tipologie di rifiuti si autorizza la sola messa in riserva R13;

3. di integrare, una volta pubblicato il decreto dalla Regione Lombardia relativo all'istanza di VIA presentato dalla ditta, il presente provvedimento con le prescrizioni eventualmente presenti nel decreto regionale;

4. di dare atto che la realizzazione e messa in opera delle varianti autorizzate, con le relative prescrizioni, descritte nell'Allegato A del provvedimento, devono essere completate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dandone conferma con nota scritta alla Provincia ed Arpa di Lecco; nel caso in cui, entro il termine previsto, non si sia ottemperato alla realizzazione del progetto approvato col presente provvedimento, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art 208 del D.lgs 152/06, ovvero a modifica dove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Lecco è variato, ed è determinata determinato 37.912,44 euro, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 735 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a euro 6.490,78
- messa in riserva (R13) di 459 pericolosi pari a euro 8.107,08;
- deposito preliminare (D15) di 48 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a euro 4.238,88;
- deposito preliminare (D15) di 48 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a euro 8.478,00;
- potenzialità totale dell'impianto di 10.000 t/anno, pari a euro 10.597,69;

La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004

7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia al Comune di Lecco, all' A.R.P.A. di Lecco e a Regione Lombardia;

8. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di dieci anni;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui al punto 6, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla Provincia di Lecco, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 7/19461 del 19.11.2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata;


10. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006; per tale attività la Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.;

11. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data accettazione della fideiussione di cui al punto 6;

13. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**Il Dirigente**  
**Settore Ambiente ed Ecologia**  
(Dott. Luciano Tovazzi)



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

## ALLEGATO A

Al provvedimento dirigenziale

n. 372 del 14.07.2008

**Ditta: IL TRASPORTO S.p.A.**

Sede legale: Perego (LC) via Statale n. 59

Sede operativa: Calco (LC), via Calendoni

### **1. Varianti adottate**

- introduzione delle operazioni di recupero (R3, R4, R5) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- realizzazione nuova tettoia di copertura dell'area esterna di deposito in cassoni, sul confine Ovest dell'insediamento, in carpenteria metallica;
- ridefinizione delle aree di stoccaggio all'interno del capannone e aggiunta di nuove aree di stoccaggio all'esterno, in parte sotto la tettoia di nuova realizzazione, denominate A1, A5, C6 e D1, come da planimetria allegata;
- aggiunta nuovi codici CER: codice CER 07.05.14 *rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07.05.14*, e codice CER 20.01.27\* *vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose*, su cui svolgere operazioni R13, D13, D14, D15;

### **Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

- 1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di 6300 mq, di cui 1781.33 edificati ed è distinta al N.C.T.R. del Comune di Calco ai mappali nn. 2419 (ex 93/b), 2420 (ex 93/c) e 3359 (ex 93/d); è di proprietà dell'IMMOBILIARE RONCADA s.r.l. ed in affitto alla ditta IL TRASPORTO S.p.A.;
- 1.2 La suddetta area ricade parte in zona "D3: artigianale di ampliamento e/o completamento" con porzione di fascia di rispetto dagli impianti di depurazione e porzione in fascia di rispetto generica, parte in zona "D3: artigianale di ampliamento e/o completamento" con porzione di fascia di rispetto dagli impianti di depurazione, porzione in fascia di rispetto generica e porzione in fascia di rispetto dall'elettrodotto, parte in zona "E3 - Agricola di rispetto" così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Calco;
- 1.3 Nell'impianto vengono effettuate le operazioni di:
  - Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  - Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  - Smaltimento (D13, D14) di rifiuti speciali non pericolosi;
  - Recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- 1.4 L'impianto risulta suddiviso così come indicato nella specifica tabella nella planimetria allegata ();
- 1.5 La potenzialità dell'impianto è di 10.000 ton/anno;
- 1.6 I codici CER dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in entrata all'impianto sottoposti alle varie operazioni di recupero/smaltimento sono i seguenti:

| C.E.R.    | descrizione  | R3 | R4 | R5 | R13 | D13 | D14 | D15 |
|-----------|--|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 02.02.03  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 02.03.04  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 02.05.01  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 02.06.01  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 02.07.04  | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 07.05.14  | <b>rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07.05.13</b>  |    |    |    | X   | X   | X   | X   |
| 08.03.17* | toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose  | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 08.03.18  | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 0803017  | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 15.01.02  | imballaggi in plastica   | X  |    |    | X   | X   | X   | X   |
| 15.01.04  | imballaggi metallici   | X  |    |    | X   | X   | X   | X   |
| 15.01.06  | imballaggi in materiali misti  | X  |    |    | X   | X   | X   | X   |
| 15.01.10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  |    |    |    | X   |     |     |     |
| 16.02.11* | apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  |    |    |    | X   |     |     |     |
| 16.02.13* | apparecchiature fuori uso, contenenti composti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12                          | X  | X  | X  | X   |     |     |     |
| 16.02.14  | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13   | X  | X  | X  | X   |     |     |     |
| 16.02.15* | componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso   | X  | X  | X  | X   |     |     |     |
| 16.02.16  | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15   | X  | X  | X  | X   |     |     |     |
| 16.05.05  | gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04  |    |    |    |     | X   | X   | X   |
| 16.06.01* | batterie al piombo   |    |    |    | X   |     |     |     |
| 16.06.02* | batterie al nichel-cadmio  |    |    |    | X   |     |     |     |
| 16.06.03* | batterie contenenti mercurio   |    |    |    | X   |     |     |     |
| 16.06.04  | batterie alcaline (tranne 16.06.03)  |    |    |    | X   |     |     |     |
| 16.06.05  | altre batterie ed accumulatori   |    |    |    | X   |     |     |     |
| 20.01.17* | prodotti fotochimici   | X  |    |    | X   |     |     |     |
| 20.01.21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   |    |    |    | X   |     |     |     |
| 20.01.23* | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  | X  | X  | X  | X   |     |     |     |
| 20.01.25  | oli e grassi commestibili  |    |    |    | X   |     |     |     |
| 20.01.27* | <b>vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose</b>  |    |    |    | X   | X   | X   | X   |
| 20.01.28  | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27  |    |    |    |     | X   | X   | X   |
| 20.01.33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |    |    |    | X   |     |     |     |
| 20.01.34  | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33  |    |    |    | X   |     |     |     |
| 20.01.35* | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 contenenti componenti pericolosi | X  | X  | X  | X   |     |     |     |
| 20.01.36  | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35                       | X  | X  | X  | X   |     |     |     |

In grigio sono evidenziati i codici e le operazioni richiesti in variante rispetto a quanto autorizzato.

I seguenti codici C.E.R. per i rifiuti in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di smontaggio RAEE, sono sottoposti alle operazioni R13 e D.15:

- a. 10.11.11\*, 19.12.05 (vetro)
- b. 12.01.05, 19.12.04, 20.01.39 (plastica)
- c. 15.01.01, 19.12.01 (carta)
- d. 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.04.11, 19.12.02, 19.12.03 (metalli)
- e. 15.01.06, 19.12.11\*, 19.12.12 (materiali misti)
- f. 16.02.11\*, 20.01.23\* (RAEE)
- g. 16.02.15\*, 16.02.16 (componenti RAEE)
- h. 19.12.07 (legno)

### **Prescrizioni di carattere generale**

- 2.1. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2. l'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione
- 2.3. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.4. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.5. la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.6. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.7. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.8. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.9. Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal d.p.c.m. 1.3.91, l. 447/95, d.p.c.m. 14.11.97 e successive modifiche e integrazioni;
- 2.10. i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;



- 2.11. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.12. le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
- 2.13. le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito delle attrezzature, compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e mantenute tali e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.14. il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi stoccati in serbatoi deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito; ogni singolo serbatoio potrà essere riempito fino al 90 % della sua capacità e deve montare uno strumento di misura delle quantità giacenti e riportare una sigla di identificazione; gli sfiati devono essere sempre captati e convogliati all'apposito sistema di abbattimento;
- 2.15. i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
- 2.16. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006;
- 2.17. devono essere privilegiate le attività di recupero secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/06 che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Devono essere il più possibile ridotti i rifiuti da avviare a smaltimento finale potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- 2.18. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.19. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 parte 3;
- 2.20. per la tutela delle risorse idriche, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 parte 3 in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, siano previste periodiche verifiche dello stato di tenuta delle strutture impermeabilizzanti delle aree di stoccaggio, di trattamento dei rifiuti e di pozzetti di raccolta; la frequenza dei controlli deve essere annuale e riportata su di un apposito registro;
- 2.21. le emissioni in atmosfera degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento, e devono in ogni caso rispettare le condizioni prescrittive dell'autorizzazione ex D.Lgs. 152/06 parte 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.22. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio;
- 2.23. dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di Controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice a specchio;
- 2.24. non si potranno destinare in discarica rifiuti per i quali, in base a precisi indirizzi normativi, è prevista l'esclusione della possibilità di conferimento in discarica (vedi D.Lgs. 36/03, L.R. 26/03);
- 2.25. le fermate degli impianti, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o

causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio degli impianti stessi;

### **Prescrizioni specifiche**

*Adeguamento al D.lgs 25 luglio 2005 n. 151 "Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".*

#### **3. Requisiti tecnici degli impianti di trattamento**

##### **3.1 L'impianto deve essere dotato di:**

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; nel caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.

3.2 I settori di conferimento e di stoccaggio dei Raee dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

3.3 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

3.4 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.

#### **4. Modalità di raccolta e conferimento**

4.1 La raccolta dei Raee da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

4.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

4.3 Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

##### **4.4 Devono essere:**

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
- c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

#### **5. Gestione dei rifiuti in ingresso**

5.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

5.2 un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

## 6. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

6.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

6.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

6.3 I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

6.4 I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

6.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
- b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.

6.6 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

6.7 Lo stoccaggio del Cfc e degli Hcfc deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.

6.8 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.

6.9 Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti Pcb e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

6.10 La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

6.11 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

6.12 Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

6.13 Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

## 7. Messa in sicurezza dei Raee

7.1 L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

- 7.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:
- a) condensatori contenenti difenili policlorurati (Pcb) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
  - b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
  - c) pile;
  - d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm<sup>2</sup>;
  - e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
  - f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
  - g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
  - h) tubi catodici;
  - i) colorfluorocarburi (Cfc), idroclorofluorocarburi (Hcfc), idrofluoroclorocarburi (Hfc) o idrocarburi (Hc);
  - l) sorgenti luminose a scarica;
  - m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup> e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
  - n) cavi elettrici esterni;
  - o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/Ce della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/Cee del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  - q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

7.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

7.4 I seguenti componenti dei Raee raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
- b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (Gwp) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 1° ottobre 2002;
- c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

## 8. Presidi ambientali

8.1 Gli impianti di trattamento dei Raee devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

8.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

8.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

8.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale in data 20 settembre 2002.

### Prescrizioni inerenti particolari tipologie di rifiuti

- 9.1 in merito ai tubi catodici di monitor e televisioni a colori ed alla classificazione di rifiuti pericolosi, codice CER 19.12.11\*, per i vetri del cono del tubo catodico e di rifiuti non pericolosi, codice CER 19.12.12 per i vetri del pannello frontale, se correttamente separati e ripuliti dalle polveri, trattandosi per entrambi di codici "generici" sui relativi formulari di trasporto deve essere espressamente indicata la tipologia di rifiuti di vetro e la provenienza da operazioni di trattamento dei tubi catodici;
- 9.2 in merito ai tubi catodici di televisioni in bianco e nero entrambe le tipologie di vetri componenti il tubo catodico devono essere classificate come rifiuto pericoloso identificato dal codice CER 19.12.11\*, se non accompagnate da certificato di analisi che attesti la non pericolosità; sui relativi formulari di trasporto deve essere espressamente indicata la tipologia di rifiuti di vetro e la provenienza da operazioni di trattamento dei tubi catodici;
- 9.3 lo stoccaggio e la movimentazione delle batterie deve rispondere alla vigente normativa in tema di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- 9.4 le operazioni di stoccaggio e trattamento dei RAEE, dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle MTD relative alle attività di cui trattasi soggette ad IPPC;
- 9.5 per le parti smontate dai RAEE, ovunque possibile dovranno essere utilizzati i codici 1602.. oppure 19....., limitando l'uso dei codici 17....., che si riferiscono a materiali da demolizione

### Piani

#### *Piano di ripristino e recupero ambientale*

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### *Piano di emergenza*

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



## Provincia di Lecco

**Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca**  
 Ufficio Rifiuti Industriali  
 Corso Matteotti 3  
 23900 Lecco, Italia  
 Telefono 0341.295210  
 Fax 0341.295237  
 E-mail [giuliano.melloni@provincia.lecco.it](mailto:giuliano.melloni@provincia.lecco.it)

Prot. n. **35540**  
 Tlt. 9 cl 11

Data **5/8/2008**

**Spett.le**  
 Ditta  
 IL TRASPORTO S.p.A.  
 Via Statale 59  
 23888 Perego (LC)

Comune di Calco  
 Calco (LC)

A.R.P.A. - Lecco  
 Via I Maggio 21/b  
 23848 Oggiono (LC)

VIA FAX

**Oggetto:** accettazione garanzia finanziaria; Provvedimento dirigenziale provvedimento dirigenziale n. 372 del 14.07.08 - Rinnovo del provvedimento dirigenziale del 08.08.2003 n. 622

Si comunica che la polizza fidejussoria n. 232/50/3039, rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, presentata dalla ditta IL TRASPORTO S.p.A., così come prescritto nel provvedimento di autorizzazione di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n. 45274 del 24 settembre 1999.

Si provvede, pertanto, a notificare la presente per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Distinti saluti,

**Il Dirigente**  
**Settore Ambiente ed Ecologia**  
 (Dott. Luciano Tovazzi)

Responsabile del procedimento: ing. Feletta  
 Responsabile dell'istruttoria: dott. Melloni

